



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

DIREZIONE LAVORO

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO  
di GROSSETO e LIVORNO

D.Lgs. 150/2015

**NOTA INFORMATIVA PER I LAVORATORI PERCETTORI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO**

Al fine di limitare i disagi per l'utenza, si comunica che la procedura da seguire per coloro che, a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, intendono presentare la richiesta di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), è la seguente:

1. presentare richiesta all'INPS secondo le modalità telematiche previste dallo stesso Istituto:
  - WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale INPS;
  - Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  - Contact center integrato n. 803164

Si ricorda che la domanda di indennità presentata all'INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e che pertanto **NON** è necessario recarsi personalmente al CPI per effettuare questo adempimento;

2. entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda all'INPS, il richiedente deve contattare il CPI di competenza (*quello competente rispetto al domicilio indicato nella domanda inoltrata all'INPS*) per fissare un appuntamento finalizzato alla sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 150/2015. Il contatto con il Centro per l'Impiego può avvenire anche a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica del Centro Impiego del proprio domicilio (vedi elenco degli indirizzi email dei CPI sul sito Regione Toscana);
3. nel caso in cui il lavoratore non abbia provveduto a contattare il Centro Impiego entro 15 giorni dalla presentazione della domanda all'INPS, o non

abbia potuto accedere ai servizi per l'eccezionale affollamento di utenti, sarà comunque convocato d'ufficio a mezzo mail/sms dal Centro Impiego competente per procedere alla sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 150/2015;

4. il lavoratore, si dovrà quindi presentare alla data di convocazione e, in quel momento, sottoscriverà il Patto di Servizio Personalizzato concordandone il contenuto con il Centro Impiego;
5. in attesa del decreto di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 150/2015, la tempistica di convocazione del lavoratore per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato terrà conto degli spazi di disponibilità del Centro Impiego competente;
6. una volta sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato, il lavoratore dovrà rispettare gli appuntamenti in esso previsti e, se impossibilitato, dovrà giustificare tempestivamente l'eventuale assenza con idonea documentazione scritta comprovante un reale impedimento (malattia, infortunio, visita medica ecc.), al massimo entro il giorno successivo alla data dell'appuntamento, come previsto al punto 7. della circolare prot. 39/3374 del 04/03/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
7. la mancata partecipazione alle convocazioni del Centro Impiego nonché la mancata sottoscrizione del Patto comportano l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 21 del citato D.Lgs. 150/2015.
8. Le modalità sopra descritte valgono anche per i beneficiari di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'art. 2 della legge n. 92/2012, per i beneficiari dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) di cui agli artt. 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015 e per i beneficiari dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223/1991.